

ESENZIONE DA IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE EX ART. 3, COMMA 4-TER, D. LGS. 346/1990 – CHIARIMENTI SUL CONCETTO DI «INTEGRAZIONE» DEL CONTROLLO

Risposta Agenzia Entrate a Istanza di interpello n. 72 del 18.03.2024

- ✓ Con la risposta all'Istanza di Interpello in esame l'Agenzia Entrate (AE) si esprime in merito alla corretta interpretazione da dare al concetto di «integrazione» del controllo quale presupposto applicativo dell'esenzione da imposta di successione e donazione di cui all'art. 3, comma 4-ter, D. Lgs 346/1990 (Testo Unico delle Imposte di Successione e Donazione).
- ✓ Tale norma, al fine di favorire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia, dispone che sono esenti da imposta di successione e donazione i trasferimenti a favore dei discendenti e del coniuge (anche tramite i patti di famiglia) aventi ad oggetto aziende, rami di azienda, quote sociali o azioni, fermo restando che, in caso di quote sociali e azioni di società di capitali residenti in Italia, il beneficio fiscale spetta limitatamente alle partecipazioni sociali mediante le quali è acquisito o «integrato» il controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c. (cd. «controllo di diritto» - maggioranza dei voti in assemblea ordinaria) e alla condizione che i beneficiari del trasferimento (discendenti e coniuge) proseguano l'attività di impresa o mantengano il controllo della società per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento.
- ✓ L'AE rammenta in via preliminare che l'agevolazione in esame si applica anche ai trasferimenti che consentono l'acquisizione o l'integrazione del controllo in regime di comproprietà, purché i diritti dei comproprietari siano esercitati da un rappresentante comune che dispone della maggioranza dei voti in assemblea.
- ✓ Il caso di specie sottoposto all'AE riguardava una comproprietà tra 3 soggetti (padre e due figli) del 60% del capitale sociale della società Alfa il cui 40% residuo era posseduto direttamente dal padre il quale, per atto donativo, intendeva in parti uguali trasferire ai due figli sia il 40% direttamente da lui posseduto che la sua quota detenuta in comproprietà (ossia il 20%).
- ✓ L'AE giunge a negare l'esistenza, nel caso di specie, dei presupposti per l'applicazione dell'agevolazione fiscale di cui al citato art. 3, comma 4-ter (esenzione da imposta di donazione) essendo i beneficiari della donazione già titolari (sia pur in comproprietà) di una partecipazione di controllo nella società Alfa e dunque non ritenendosi verificato il requisito dell'integrazione del controllo che, invece, nelle intenzioni del legislatore, afferisce a quei trasferimenti tramite cui il beneficiario viene ad assumere una posizione di controllo sommando alle partecipazioni (di minoranza), già possedute prima della devoluzione, quelle oggetto del trasferimento.

